

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI.

Decreto-Legge Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il Ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1918, n. 131).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Ritenuta la opportunità e l'urgenza che il Fondo della emigrazione proceda all'acquisto dello stabile di proprietà dei signori ing. Giuseppe Villa e ing. Orazio Orengo, sito in Roma in via Boncompagni, 30, dove ha la sua sede il Commissariato dell'emigrazione;

Sentito il parere dell'On. Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro degli affari esteri, nell'interesse e per conto del Fondo dell'emigrazione, è autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire seicentomila il fabbricato di proprietà dei signori ing. Giuseppe Villa e ing. Orazio Orengo, posto in Roma

ad angolo fra le vie Boncompagni e Collina con ingresso principale al civico N. 30 della via Boncompagni, da adibirsi a sede del Commissariato dell'emigrazione.

Art. 2. — È data facoltà al Commissariato dell'emigrazione di procedere alla alienazione dei titoli di proprietà del Fondo dell'emigrazione per provvedere al pagamento del prezzo dello stabile da acquistare e fino alla concorrenza della somma stabilita nell'art. 1.

Qualora, per le condizioni del mercato, l'alienazione dei titoli di cui al precedente capoverso producesse una rilevante perdita pel Fondo dell'emigrazione, il Commissariato dell'emigrazione è autorizzato a procurarsi la somma necessaria presso gli Istituti di emissione mediante anticipazione sui titoli da alienare.

Le anticipazioni, le modalità ed il pagamento degli interessi relativi saranno autorizzati con decreti Ministeriali in base ai quali verranno introdotte le necessarie modificazioni nel bilancio, anche per quanto concerne le spese del contratto.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: MORTARA.

Regio Decreto 13 luglio 1919, n. 1345, col quale si assegna un aumento di stipendio al personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1919, n. 190).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 71, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione è concesso, a decorrere dal 1 maggio 1919, un aumento minimo di stipendio in ragione di L. 1200 annue, salvo ulteriore liquidazione tostochè entrino in vigore i nuovi provvedimenti organici da applicarsi alla detta Amministrazione.

Art. 2. — I limiti massimi di stipendio, stabiliti dalle disposizioni vigenti per il diritto alla indennità mensile caro viveri e alla indennità di residenza in Roma, rimangono fissati in relazione all'aumento di cui al presente decreto.

Art. 3. — L'aumento predetto sarà provvisoriamente corrisposto nella misura di L. 85 mensili, al netto di ritenuta per pignoramento o sequestro, con riserva di conguaglio non appena saranno attuati i nuovi provvedimenti di cui all'art. 1.

Art. 4. — Con decreto del ministro degli affari esteri saranno introdotte nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE III

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

**Regio Decreto 28 agosto 1919, n. 1643, che approva il regolamento
per la tutela giuridica degli emigranti.**

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1919, n. 245).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075:

Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della marina, dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

E' approvato l'annesso regolamento per la tutela giuridica degli emigranti firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — SECHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1913, n. 1075; 24 gennaio 1915, n. 173, e del decreto legislativo 29 agosto 1918, n. 1079, per la tutela giuridica degli emigranti.

TITOLO I.

Giurisdizioni speciali per gli emigranti transoceanici.

CAPO I.

Disposizione generale.

Art. 1. — La qualità di emigrante si presume, salvo prova contraria, per coloro che viaggiano anche in classe superiore alla terza classe nei casi in cui il passeggero:

a) sia munito di passaporto per l'estero in cui sia indicato che l'espatrio del titolare avviene a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico;

b) sia munito di passaporto per l'interno in cui, come sua condizione, sia indicato un mestiere manuale o girovago;

c) sia iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai;

d) sia in possesso del libretto di ammissione al lavoro prescritto dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli o del libretto di iscrizione alla Cassa Nazionale di maternità;

e) sia in possesso di documenti rilasciati da autorità civili o militari, atti di notorietà, certificati di povertà, atti di chiamata, biglietto prepagato e qualsiasi altro documento, dal cui contesto risulti che egli esercita o esercitava in patria, mestiere manuale o girovago;

f) sia provvisto di mezzi appena sufficienti per le minute spese di viaggio, per lo sbarco e per le prime spese vive nel paese di destinazione;

g) sia in possesso di documenti da cui risulti che le persone presso le quali si reca sono lavoratori manuali o esercitano il piccolo traffico;

h) sia stato respinto da paesi di destinazione per cause attinenti alla capacità di guadagno, all'attitudine al lavoro, ed, in genere, alle sue condizioni economiche;

i) sia posto in congedo dal servizio militare ordinario o per mobilitazione generale, o fruisca di licenza illimitata od altra qualsiasi, ed intenda ritornare all'estero dove già risiedeva per ragioni di lavoro, o di piccolo traffico, oppure vada a raggiungere persone di famiglia nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1913, n. 1075.

Il viaggiatore è ammesso in ogni caso a provare la sua qualità di emigrante, anche all'infuori delle ipotesi indicate nel presente articolo. Tale facoltà di prova compete anche al Commissariato dell'emigrazione.

CAPO II.

Disposizioni relative agli uffici ed al personale.

Art. 2. — La destinazione di un magistrato presso gli ispettorati dell'emigrazione, ai sensi dell'art. 14 della legge, può aver luogo a richiesta del Ministro degli Affari Esteri:

a) quando, a giudizio del Commissario generale dell'emigrazione, lo richiedono il numero e l'importanza delle controversie;

b) in caso di assenza o d'impedimento dell'Ispettore e del Vice Ispettore della emigrazione.

Al Magistrato è corrisposta, a carico del Fondo per l'Emigrazione, una indennità che verrà stabilita col decreto di destinazione.

Art. 3. — Non possono esser chiamati a far parte della Commissione Centrale arbitrale dell'emigrazione coloro che non hanno la propria residenza in Roma, salvo che vi esercitino pubbliche funzioni, e coloro che esercitino la professione di avvocato o di procuratore legale.

Art. 4. — Un funzionario scelto dal Commissariato tra quelli da esso dipendenti, disimpegna le funzioni di Cancelliere presso gli Ispettorati dell'emigrazione.

Quando il Commissariato non possa destinare, a tal uopo, funzionari di ruolo, può provvedere con personale avventizio o incaricato.

Art. 5. — Il giudice segretario della Commissione Centrale arbitrale è nominato per tre anni, e può essere confermato.

Le informazioni, di cui all'art. 16 del R. Decreto 9 febbraio 1913, n. 91, pel giudice suddetto sono date dal Commissariato generale dell'emigrazione, sentito il Presidente della Commissione.

Art. 6. — A coadiuvare il segretario della Commissione Centrale arbitrale possono essere destinati uno o più funzionari del Commissariato, posti alle dipendenze del presidente e del segretario della Commissione medesima.

Art. 7. — In caso d'impedimento, o assenza del giudice segretario per un periodo di tempo superiore ad un mese, il Ministro di Grazia e Giustizia, su richiesta del Ministro degli affari esteri, designa un magistrato del Tribunale di Roma, col grado di giudice, ad esercitare temporaneamente le funzioni di segretario presso la Commissione Centrale arbitrale. Negli altri casi le funzioni di segretario saranno esercitate da uno degli addetti di segreteria, di cui al precedente articolo, scelto dal Presidente della Commissione.

Art. 8. — Il Commissariato provvede perchè alla Commissione e agl'Ispettorati sia addetto, pei servizi di udienza, un usciere o altra persona che ne adempia le funzioni.

Art. 9. — Per ogni decisione che risolve definitivamente la controversia è corrisposta una indennità di L. 8 al Presidente della Commissione, ed al segretario, ed una indennità di L. 6 a ogni altro membro della Commissione Centrale arbitrale che abbia preso parte alla decisione medesima.

A tale scopo, per ciascuna udienza, un estratto del processo verbale è rimesso dal Segretario al Commissariato, il quale provvede al pagamento con mandati diretti.

La misura dell'indennità può essere variata con Decreto Reale, sentita la Commissione parlamentare di Vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.

Art. 10. — La segreteria della Commissione Centrale arbitrale e le Cancellerie degli Ispettorati, a richiesta delle parti o dei procuratori delle medesime, comunicano loro gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti, e rilasciano loro copie degli atti, dei provvedimenti e delle decisioni che li riguardano.

All'infuori di questi casi la Segreteria e le Cancellerie suddette non possono dare comunicazione o copia di atti, se non vi sono autorizzate in iscritto dal Presidente e dall'Ispettore.

Tutte le copie di atti, provvedimenti e decisioni rilasciate dalla segreteria della Commissione Centrale arbitrale e dalle Cancellerie degli Ispettorati devono portare la firma autografa del funzionario che ne risponde.

Art. 11. — Sono dovuti per diritti di copia centesimi trenta per ogni pagina contenente più di 12 righe di scritturazione.

La riscossione di qualsiasi provento è fatta dal Cancelliere degli Ispettorati, e per la Commissione Centrale arbitrale dal Segretario o da uno dei funzionari indicati nell'art. 6 del presente regolamento designato dal Presidente della Commissione. Della riscossione di qualsiasi provento è fatta annotazione sull'originale e sulla copia

dell'atto cui si riferisce ed in apposito registro a matrice, rilasciandone ricevuta all'interessato. Le somme riscosse sono versate mensilmente al Fondo per l'emigrazione.

Art. 12. — Le cancellerie degli Ispettorati devono tenere:

- 1° il registro dei ricorsi;
- 2° il registro dei processi verbali di udienza;
- 3° il registro delle decisioni;
- 4° il registro protocollo;
- 5° un registro a matrice, nel quale sono annotati tutti i proventi riscossi.

La Segreteria della Commissione Centrale arbitrale terrà i registri di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 ed il registro degli appelli.

Tutti i detti registri saranno tenuti in carta libera e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati, salvo il registro protocollo, in ciascun foglio dall'Ispettore o dal Presidente della Commissione, che può all'uopo delegare un membro di essa.

CAPO III.

Disposizioni relative all'istruzione ed al giudizio.

Art. 13. — La cognizione delle controversie sorte durante il viaggio di ritorno spetta all'Ispettore del porto di destinazione finale dell'emigrante respinto nel Regno, anche se questi non sia provvisto di biglietto d'imbarco pel viaggio medesimo.

Quando però si tratti di ricorsi proposti dagli stessi emigranti, per fatti anteriori al viaggio di ritorno, si applica il comma 1° dell'art. 7 della legge.

Art. 14. — Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione, secondo il codice di procedura civile, sono applicabili agli Ispettori dell'emigrazione ed ai componenti la Commissione centrale.

La ricusazione è proposta, a pena d'inammissibilità, con ricorso diretto al Presidente della Commissione centrale arbitrale, nel periodo istruttorio non più tardi di 10 giorni dalla presentazione o dall'avvenuta comunicazione del reclamo, e negli altri casi nei termini indicati nell'art. 121 Codice Proc. Civ.

Il ricorso deve indicare i motivi ed i mezzi di prova, ed essere firmato dalla parte o dal suo procuratore munito di mandato speciale.

Art. 15. — Il Presidente della Commissione comunica immediatamente il ricorso all'interessato, il quale, nel termine di due giorni dalla comunicazione, presenta le sue osservazioni circa i motivi di ricusazione addotti.

Dal giorno della comunicazione è sospeso il corso dell'istruzione o del giudizio, ma il ricusato può tuttavia disporre o compiere atti urgenti d'istruzione.

La Commissione decide sul ricorso in Camera di Consiglio.

La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori.

Art. 16. — Agli effetti di cui all'art. 9 della legge il reclamo può anche essere presentato a qualsiasi ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai singoli membri dei Comitati per l'emigrazione e dei Consigli di amministrazione delle Società di Patronato o dei Segretariati per l'emigrazione, riconosciuti o sussidiati dal Commissariato, o agli agenti delle istituzioni predette.

Art. 17. — L'autorità o la persona a cui è presentato un reclamo per iscritto appone la data e la propria firma su di esso e sugli atti, documenti e altre carte che si esibiscono, e ne rilascia ricevuta.

Se il reclamo scritto è presentato dall'emigrante personalmente, la persona o l'autorità che lo riceve ne chiede la conferma, che stende in calce al reclamo medesimo, completandolo, ove occorre, con le altre indicazioni, che possono giovare ai fini del giudizio. Anche quando manchi la conferma il reclamo è ammissibile.

Art. 18. — Se il reclamo è presentato a voce viene raccolto in processo verbale, in carta libera, che deve contenere:

- a) l'indicazione della data e del luogo di presentazione;
- b) l'indicazione della persona o autorità alla quale il reclamo è presentato;
- c) il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e residenza del reclamante o di chi presenti reclamo per lui;
- d) la sommaria esposizione dei fatti su cui il reclamo è fondato, l'oggetto della domanda, e la determinazione della somma richiesta;
- e) la menzione delle prove dei fatti dedotti e dei documenti ed altre carte che si esibiscono, o la riserva di presentarli;
- f) ogni altra notizia che l'autorità o la persona che riceve il reclamo creda opportuno di richiedere ai fini del giudizio;
- g) la sottoscrizione del reclamante, o la menzione che egli non possa o non sappia sottoscrivere;
- h) la sottoscrizione dell'autorità o persona che riceve il reclamo.

Sugli atti, documenti ed altre carte che si esibiscono l'autorità o la persona che riceve il reclamo appone la data e la propria firma.

Il reclamo è ammissibile anche quando manchino talune delle indicazioni predette, e sarà completato a cura dell'autorità competente a conoscere di esso.

Art. 19. — Le autorità e le persone che ricevono all'estero un reclamo devono trasmetterlo, entro i termini di cui all'art. 11 della

legge, all'Ispettore competente per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, nello stato in cui fu proposto, salvo a completarlo in seguito, quando ne siano richieste, o di propria iniziativa, con le ulteriori notizie che siano ritenute necessarie ai fini del giudizio.

Art. 20. — Quando l'emigrante che si trovi all'estero presenti reclamo contro il vettore in tempo prossimo alla scadenza del termine, di cui al primo comma dell'art. 10 della legge, di modo che giungerebbe tardiva la comunicazione per la via postale, l'autorità ricevente a spese del reclamante, ne dà avviso telegrafico al Commissariato, perchè sia sospesa la restituzione della cauzione, prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Art. 21. — Nel caso di reclamo proposto da un minorene, e il vettore contesti il suo diritto a produrlo, deve provare che il minorene stesso non ha trattato per l'imbarco.

Art. 22. — Ricevuto o presentato il reclamo, la Cancelleria dell'Ispettorato deve, nel termine di giorni 5, darne avviso alla controparte.

Eguale avviso, nel termine anzidetto, deve la Cancelleria medesima dare al Commissariato dell'emigrazione di tutti i reclami presentati o pervenuti e delle domande prodotte ai sensi dell'art. 2 della legge.

Art. 23. — L'Ispettore dell'emigrazione deve tentare la conciliazione delle parti prima di qualsiasi atto di procedura e può altresì tentarla in qualunque altro momento fino alla decisione definitiva.

Anche il Presidente della Commissione Centrale Arbitrale deve tentare all'udienza, prima della spedizione della causa, la conciliazione tra le parti.

Se questa riesce se ne redige processo verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 24. — Tutte le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge e dal presente regolamento si hanno per compiute nel giorno della consegna della lettera raccomandata indicato nella ricevuta di ritorno, o in quello in cui la parte o chi la rappresenta diede ricevuta dell'avviso, dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Trattandosi di pubblico ufficio la comunicazione e la notificazione si hanno per avvenute nel giorno in cui l'avviso, l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio medesimo.

In caso di rifiuto della lettera per parte del destinatario la notificazione si ha come compiuta.

Art. 25. — L'Ispettore procede nel più breve tempo possibile all'istruttoria dei reclami.

Quando sia chiesta la comunicazione di documenti di carattere riservato di pertinenza del Commissariato dell'emigrazione o degli Uffici da esso dipendenti il Commissariato darà, con suo rapporto, notizia degli elementi essenziali ai fini dell'istruttoria.

Art. 26. — Quando nel corso dell'istruttoria occorra la presenza delle parti o di testimoni, essi sono citati per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 27. — Le risposte agli interrogatori, le deposizioni testimoniali e tutti gli altri atti d'istruttoria sono assunti sommariamente a verbale che, previa lettura, è sottoscritto in fine ed in ciascun foglio dagli intervenuti e dal funzionario che vi presiede.

Se alcuno degli intervenuti non possa o non voglia sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.

Art. 28. — Ai testimoni che ne facciano richiesta, l'Ispettore tassa, con le norme della tariffa civile, le indennità che loro competono, le quali vengono pagate con appositi fondi messi a sua disposizione dal Commissariato dell'emigrazione.

Trattandosi di testi sentiti, a seguito di richiesta, dai funzionari di cui all'art. 2 del Decreto legge 29 agosto 1918, n. 1379, costoro, tassate le indennità a norma del precedente comma, ne comunicano l'importo all'autorità richiedente, che provvede pel pagamento nei modi che stima più opportuno.

Art. 29. — Compiuta l'istruttoria, l'Ispettore fissa con decreto l'udienza per la discussione del reclamo. Copia del decreto è notificata, almeno venti giorni prima di quello dell'udienza, alle parti nel domicilio dichiarato od eletto e al Commissariato dell'emigrazione.

Questo termine, nei casi di urgenza, può essere abbreviato fino alla metà, e qualora le parti si trovino nel territorio del comune ove ha sede l'Ispettorato l'udienza potrà essere fissata anche per lo stesso giorno. In quest'ultimo caso il decreto di fissazione dell'udienza sarà notificato con qualsiasi rapido mezzo disposto dall'Ispettore.

In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, se l'emigrante si trovi all'estero la notificazione al medesimo è fatta mediante affissione alla porta esterna della sede dell'Ispettorato.

La notificazione al vettore può essere fatta nella sua sede principale nel Regno, o nella sede filiale nel porto d'imbarco più vicino.

Art. 30. — Davanti agli Ispettori e alla Commissione centrale possono le parti farsi rappresentare e difendere da avvocati o procuratori esercenti, muniti di mandato, che può anche essere rilasciato in calce della copia del decreto di cui all'articolo 29.

Gli emigranti possono altresì farsi rappresentare e difendere da persona di fiducia facente parte di istituzioni di patronato riconosciute o sussidiate dal Commissariato dell'emigrazione, a ciò autorizzata dal Commissariato stesso.

Le parti possono inviare documenti e memorie scritte anche se non si presentino o non siano rappresentate in giudizio.

Art. 31. — La trattazione della causa ha luogo anche se le parti, alle quali sia stato regolarmente notificato il decreto che fissa l'udienza, non siano comparse.

L'Ispettore, quando concorrano giusti motivi, può, per una sola volta, rinviare la causa ad altra udienza.

Art. 32. — Le udienze sono pubbliche e la polizia di esse è affidata a chi le presiede.

Art. 33. — All'udienza fissata le cause sono chiamate secondo l'ordine del ruolo formato dall'Ispettore.

L'Ispettore, a richiesta delle parti o d'ufficio, può far dare lettura dal cancelliere degli atti e documenti del procedimento.

Le parti o i loro rappresentanti ed il rappresentante del Commissariato dell'emigrazione, quando sia intervenuto, sono ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'Ispettore pronuncia o riserva la decisione, che dovrà in tal caso essere pronunciata entro dieci giorni.

Art. 34. — Se alcuna delle parti chieda che, per ragioni di connessione, due o più ricorsi siano uniti, e sia provveduto su di essi con una sola decisione, l'Ispettore, udite le parti interessate, può ordinarne la riunione.

I ricorsi proposti contro il medesimo vettore, quando sieno identici l'oggetto della domanda ed il fatto che la determina, devono essere d'ufficio riuniti e risolti con la stessa decisione.

Art. 35. — Sulle domande di ammissione di mezzi istruttori l'Ispettore, anche quando vi sia opposizione, provvede all'udienza e stabilisce, con ordinanza, i modi dell'esecuzione e il giorno in cui si deve procedere.

Pei mezzi istruttori da espletarsi fuori del comune l'Ispettore può delegare i funzionari, di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 agosto 1918, n. 1379.

Sarà osservata nell'esecuzione dei mezzi istruttori ordinati in giudizio la disposizione dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 36. — Gl'interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando siano proposti oralmente l'Ispettore determina nel provvedimento in modo preciso i fatti su cui si deve rispondere.

L'Ispettore può ordinare all'interrogato, che sia presente, di rispondere immediatamente.

Art. 37. — La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente l'Ispettore nel provvedimento che ammette la prova determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare le generalità dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli, però può chiedere un termine non maggiore di gior-

ni cinque per indicare le generalità dei testimoni, e deve in tal caso entro lo stesso termine, sotto pena di decadenza, notificare alla controparte o al suo rappresentante, al rappresentante del Commissariato dell'emigrazione, se intervenuto, e alla Cancelleria dell'Ispettorato le generalità stesse, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'indennità dovuta ai testi indotti dall'emigrante o dal Commissariato è pagata a norma dell'art. 28 del presente regolamento, e quella dei testimoni indotti dal vettore è a carico del medesimo, e l'ordine di pagamento rilasciato in loro favore tien luogo contro il vettore di decisione spedita in forma esecutiva.

Art. 38. — Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale il giuramento è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto: la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa. Se la parte cui il giuramento è deferito non sia presente o chiedi un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formula di esso, l'Ispettore stabilisce all'uopo l'udienza.

L'Ispettore potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte, in tal caso essa ha diritto di revocare il giuramento deferito.

Il giuramento è prestato all'udienza.

Art. 39. — Ove occorran, o siano richiesti, accertamenti tecnici l'Ispettore nomina il perito e stabilisce il termine entro il quale dovrà depositare la relazione nella Cancelleria.

Nel caso che occorra surrogare il perito nominato, vi provvede l'Ispettore su ricorso della parte più diligente.

Il perito dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avvertire, almeno tre giorni prima, le parti del giorno ed ora in cui darà principio alle sue operazioni, e queste potranno assistervi e presentare oralmente o per iscritto i loro rilievi. L'onorario al perito è tassato secondo le norme della tariffa civile dall'Ispettore e pel pagamento di esso si osserva la disposizione dell'art. 37.

Art. 40. — La parte che domanda la verifica di una scrittura privata deve depositarla nella Cancelleria.

L'Ispettore dispone i mezzi di prova; quando occorra eseguire una perizia nomina il perito, designa le scritture che debbono servire di comparazione, ordina alle parti o ai terzi che le detengono di produrle, e se si trovino presso uffici pubblici autorizza il perito ad esaminarle nel luogo dove sono depositate. Quando esse mancano o sono insufficienti può ordinare che la parte scriva sotto la sua dettatura.

Se la parte, senza giustificati motivi, rifiuti di produrre la scrittura che possiede o di scrivere sotto dettatura, la scrittura impugnata si ha per riconosciuta.

Art. 41. — La decisione è pronunciata in nome del Re.

Essa deve, a pena di nullità, contenere:

1° il nome e cognome delle parti e l'indicazione del domicilio o residenza o dimora di esse;

2° la esposizione sommaria del fatto e delle conclusioni delle parti;

3° la motivazione in diritto ed il dispositivo;

4° la data e la sottoscrizione dell'Ispettore e del Cancelliere.

Art. 42. — La decisione si ha per pubblicata col deposito di essa nella Cancelleria.

Il Cancelliere certifica a piedi della decisione la data del deposito, e nel termine di giorni dieci trasmette, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia integrale della decisione stessa alle parti nei rispettivi domicili ed al Commissariato dell'emigrazione. Tale comunicazione tiene luogo di notificazione per tutti gli effetti di legge.

Art. 43. — Con la stessa decisione si provvede per le spese del giudizio, compreso il rimborso di quelle sostenute pel ricorso dal Commissariato, e per gli onorari eventualmente dovuti ai patrocinatori.

Le spese sostenute dalla parte vincitrice possono essere poste a carico della parte soccombente, nei limiti in cui esse erano strettamente necessarie.

Gli onorari agli avvocati e procuratori sono quelli stabiliti per le cause di competenza del Pretore, ridotti alla metà. Nessun onorario è dovuto in caso di transazione del reclamo.

Art. 44. — Ove occorra correggere omissioni od errori che non producono la nullità della decisione ai sensi dell'art. 41, o correggere, nella parte dispositiva, un errore di calcolo, l'Ispettore, se le parti sono d'accordo, vi provvede, su ricorso firmato dalle parti stesse o dai loro procuratori, con decreto in Camera di Consiglio.

In caso di dissenso la correzione è proposta con reclamo. Con decreto scritto in calce allo stesso, l'Ispettore fissa il giorno per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio.

Copia del decreto è notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione, al reclamante, alla controparte ed, ove occorra, al Commissariato dell'emigrazione.

Nel giorno stabilito, udite le parti, l'Ispettore pronuncia sulla domanda di correzione. Le parti anche se non comparse possono inviare memorie scritte.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale con indicazione del decreto o della decisione che le abbia ordinate.

Art. 45. — Per le controversie di valore non superiore alle lire cinquanta l'Ispettore dell'emigrazione premesse, ove occorra, le opportune indagini, fa chiamare, anche verbalmente, alla propria presenza le parti.

Redatto un sommario processo verbale, emette la propria decisione, che viene estesa di seguito al verbale medesimo e pubblicata immediatamente.

Questa pubblicazione tien luogo di notificazione per le parti presenti; per le parti assenti la notificazione vien fatta con qualsiasi rapido mezzo.

La decisione dell'Ispettore, anche se pronunziata in assenza di alcuna delle parti, ha forza immediatamente esecutiva.

Art. 46. — Il barcaiuolo, locandiere, facchino od altri che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro, ove non si uniformino alla decisione dell'Ispettore, possono essere esclusi da ogni servizio in materia di emigrazione.

Art. 47. — L'appello può essere prodotto, anche per mezzo di rappresentante, dalle stesse persone che possano presentare il reclamo.

Il mandato ad appellare, può essere scritto in calce alla decisione notificata.

Art. 48. — L'appello può essere proposto verbalmente o per iscritto.

Quando la dichiarazione di appello sia fatta a voce, essa è ricevuta con processo verbale che deve contenere:

1° le generalità di chi propone l'appello o delle persone nell'interesse delle quali l'appello è proposto;

2° l'indicazione della decisione impugnata;

3° i motivi dell'appello;

4° la elezione di domicilio fatta dall'appellante;

5° la sottoscrizione dell'appellante o la menzione dell'impedimento a sottoscrivere e quella del funzionario che riceve la dichiarazione.

L'appello proposto per iscritto deve contenere, oltre la firma dell'appellante, le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 ed il funzionario che lo riceve appone su di esso la data e la firma.

L'appello interposto dal Commissariato dell'emigrazione, deve essere proposto sempre per iscritto e firmato dal Commissario generale o da un funzionario all'uopo delegato.

Art. 49. — Il funzionario che ha ricevuto la dichiarazione di appello la trasmette immediatamente alla Segreteria della Commissione Centrale Arbitrale.

Nel termine di giorni dieci da quello in cui l'appello è pervenuto alla Segreteria della Commissione, il Segretario ne dà avviso alla controparte e al Commissariato dell'emigrazione. Quando l'appello sia stato proposto dall'emigrante o dal Commissariato il Segretario della

Commissione richiede alla Cancelleria dell'Ispettorato che ha pronunciata la decisione impugnata, gli atti e documenti del primo giudizio, copia della decisione, e le ricevute delle lettere raccomandate spedite a norma dell'art. 42 del presente regolamento.

Se l'appello sia stato interposto dal vettore deve questi, nel termine di giorni 20 dalla proposizione di esso, sotto pena di rigetto del gravame, esibire, o spedire alla Segreteria della Commissione la copia della decisione impugnata a lui notificata, e copia legale degli atti e documenti del primo giudizio.

Art. 50. — Il Presidente della Commissione stabilisce con decreto l'udienza nella quale l'appello deve trattarsi e designa il relatore, quando non creda di riservare a sè la relazione della causa.

Copia del decreto è notificata almeno venti giorni prima di quello dell'udienza all'appellante nel domicilio eletto nella dichiarazione di appello, alla controparte nel domicilio dichiarato od eletto in prima istanza, ed al Commissariato dell'emigrazione.

Nel caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio, la notificazione è fatta mediante affissione alla porta esterna della sede della Commissione.

Art. 51. — Il procedimento in appello prende norma dalle disposizioni dettate pei giudizi di prima istanza in quanto esse siano applicabili.

Nel caso che la Commissione Centrale arbitrale ordini mezzi istruttori da eseguirsi nel comune ove essa ha la propria sede, nel provvedimento designa il membro di essa che deve procedervi.

Art. 52. — Non possono concorrere alla deliberazione se non i membri della Commissione che hanno assistito alla discussione della causa.

La decisione è presa in Camera di Consiglio con l'intervento dei soli votanti.

Il Presidente raccoglie i voti, il primo a votare è il relatore: la decisione è presa a maggioranza assoluta di voti.

Chiusa la votazione il Presidente designa fra i membri della maggioranza l'estensore della decisione, qualora il relatore rimasto in minoranza, vi si ricusi.

Art. 53. — Fatta eccezione del reclamo, tutti i documenti ed atti esibiti dai vettori devono essere conformi alle vigenti leggi sul registro e sul bollo.

Le conclusioni scritte presentate dal vettore, gli atti raccolti, i provvedimenti e le decisioni emanate su istanza del medesimo saranno redatti, sia in prima istanza che in appello, in carta da bollo da L. 4.

Le copie degli atti, dei documenti dell'istruttoria, dei provvedimenti e delle decisioni, quando non siano richieste dal Commissariato dell'emigrazione, dall'emigrante o nell'interesse dei medesimi, sono rilasciate su carta da bollo da L. 4.

Art. 54. — Le decisioni passate in cosa giudicata sono titoli esecutivi, ed il Cancelliere o il Segretario ne rilasciano copia, apponendovi la formula di cui all'art. 556 del Codice di procedura civile.

Art. 55. — Il pagamento delle somme dovute dai vettori in seguito al giudizio è fatto con vaglia postale o bancario diretto al Commissariato dell'emigrazione o nella sede del Commissariato medesimo al cassiere economo, che ne rilascia ricevuta. Il Commissariato trasmette agli aventi diritto le somme loro spettanti, dedotte le spese d'invio, mediante vaglia postale o bancario che rimette per mezzo dell'autorità giudiziaria o consolare del luogo dove l'avente diritto ha la residenza o la dimora. Quando si tratti di somme assegnate a titolo di provvisionale, ai termini del capoverso dell'art. 22 della legge, l'Ispettore può disporre che siano versate a lui medesimo e curarne direttamente la pronta consegna all'avente diritto.

Art. 56. — Le somme dovute all'emigrante, a termini dell'articolo precedente, possono essere pagate al genitore, al fratello, alla sorella, al coniuge o al figlio dell'avente diritto, muniti di procura speciale o di mandato generale, o di autorizzazione ad esigere resa innanzi ad una regia autorità all'estero.

Quando l'avente diritto sia un minore, il Commissariato ha facoltà di pagare o iscrivendo la somma dovuta in un libretto di risparmio o investendola in un certificato di rendita-nominativo, col vincolo della minore età in entrambi i casi, o consegnandola al suo legale rappresentante autorizzato a riscuotere a norma delle leggi vigenti.

Quando, esperite le opportune pratiche amministrative, l'avente diritto risulti irreperibile le somme a lui dovute sono dal Commissariato versate in suo nome ad interesse fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.

Trascorso il termine della prescrizione senza che alcuno le abbia reclamate, esse sono devolute al Fondo dell'emigrazione.

Art. 57. — Il Commissariato ha facoltà di stabilire con disposizioni interne, approvate con decreto ministeriale, le norme del servizio di cassa per quanto si riferisce a tutte le percezioni e le spese di cui nel presente regolamento, ai fondi di anticipazione, al deposito delle somme pagate dai vettori e alla rimessa di queste ai destinatari.

TITOLO II.

**Arruolamento di emigranti non transoceanici e giurisdizioni probovirali
per gli emigranti stessi**

CAPO I.

Arruolamenti.

Art. 58. — Nessun arruolamento di operai per lavori di qualsiasi genere da eseguirsi oltre i confini politici o al di là delle acque territoriali del Regno può aver luogo, se non in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 59. — Nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari dirette ad arruolare operai per i lavori indicati nell'articolo precedente, se non ne abbia ottenuta autorizzazione dal Commissariato dell'emigrazione.

L'arruolamento di operai deve essere fatto per il tramite degli Uffici di collocamento registrati a norma del D. L. 17 novembre 1918, n. 1911, delle Commissioni di avviamento al lavoro e degli Istituti privati di tutela degli emigranti autorizzati dal Commissariato.

Il Commissariato della emigrazione può, in via di eccezione, autorizzare deroghe alla predetta disposizione, quando concorrano circostanze speciali, con espressa dichiarazione da iscriversi nella licenza di arruolamento.

Si considerano operazioni preliminari di arruolamento: la ricerca di operai, diretta o indiretta, esclusa la semplice assunzione d'informazioni; la ricerca fatta per mezzo di avvisi, circolari, inserzioni sui giornali o altrimenti; la richiesta del consenso all'espatrio; le trattative di ogni specie sui salari, sugli orari, sulle spese di viaggio e sulle altre condizioni di lavoro.

Art. 60. — Il Commissariato dell'emigrazione, quando lo creda opportuno, può delegare l'esercizio delle attribuzioni che ad esso spettano per gli articoli 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075 e 1 della legge 24 gennaio 1915, n. 173, ad uffici e funzionari suoi dipendenti, nonchè ad altri uffici ed Enti pubblici legalmente a tal fine designati.

Gli stessi organi, enti ed uffici possono dal Commissariato anche essere investiti, in tutto od in parte, delle attribuzioni affidate ai Prefetti, giusta il presente capo.

Art. 61. — Chiunque intenda procedere ad arruolamenti di operai per i lavori indicati nell'art. 1 del presente regolamento, quando abbia legale domicilio nel Regno, deve presentare al Commissariato

dell'emigrazione, direttamente o per il tramite della R. Prefettura di sua residenza, una domanda in doppio esemplare, dalla quale, oltre all'assicurazione esplicita che le condizioni offerte non sono inferiori a quelle in uso sul mercato locale e per gli operai del paese, deve principalmente risultare quanto segue:

a) il numero degli operai da arruolare; l'indicazione se si tratti di maschi superiori ai 15 anni, di donne o di minorenni; le provincie nelle quali s'intende di eseguire l'arruolamento;

b) la specie del lavoro e la data di inizio di esso;

c) la precisa località e la relativa giurisdizione consolare;

d) le ore giornaliere di lavoro, le soste, il lavoro notturno, quello festivo e supplementare e il numero delle giornate lavorative settimanali;

e) il salario ed il giorno di paga; le retribuzioni per le ore notturne, festive o supplementari; i casi di ritenuta sul salario; il minimo o la media di salario in caso di lavoro a cottimo; le prestazioni in natura, tanto se computabili nel salario, in moneta, tanto se considerate come soprasalari;

f) l'assicurazione che nei mestieri nei quali viene fatta la ricerca di operai non sono in corso scioperi nè agitazioni professionali;

g) i casi in cui l'arruolatore si obbliga di rimpatriare gli operai a proprie spese;

h) l'obbligo di fornire l'assistenza medica ed i medicinali; e quello dell'assicurazione contro gl'infortuni;

i) l'obbligo di non ricusare i buoni uffici che il Console italiano della circoscrizione o i funzionari del Commissariato dell'emigrazione offriranno per comporre dissensi tra l'imprenditore e gli operai arruolati;

l) l'impegno di permettere al R. Console o ai funzionari dell'emigrazione di visitare i luoghi in cui gli operai lavorano, si nutrono ed i locali nei quali vengono alloggiati.

La domanda presentata al Commissariato viene trasformata o ridotta in contratto di lavoro dopo che il Commissariato la approva nel testo proposto o con le eventuali modificazioni pattuite col richiedente.

Art. 62. — Sulla domanda, la Prefettura alla quale sia stata presentata, o il Commissariato negli altri casi, assume le opportune informazioni con particolare riferimento alla moralità e solvibilità dell'arruolatore.

Con le informazioni assunte, la Prefettura, entro cinque giorni dalla presentazione, trasmette la domanda al Commissariato dell'emigrazione.

Il Commissariato completata, ove occorra, l'istruttoria della domanda, così per mezzo della Prefettura, del Regio Console o dell'I-

spettore della emigrazione, come per mezzo dei Patronati e delle Associazioni operaie, o di altri Enti od uffici, la invia alla Prefettura apponendovi in calce la propria decisione.

Quando il Commissariato rilascia direttamente la licenza all'arruolatore ne informa la Prefettura della Provincia nella quale deve essere effettuato l'arruolamento.

Art. 63. — Le indagini sulla moralità e solvibilità dell'arruolatore possono essere omesse quando si tratti di arruolatore iscritto nella lista di cui all'articolo seguente.

Art. 64. — A cura delle Prefetture e col concorso delle istituzioni di cui al successivo art. 81 e dei Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione regolarmente funzionanti, sono compilate le liste degli arruolatori di cui all'articolo precedente, i quali diano buon affidamento per onestà, solvibilità, moralità e correttezza, tenendo conto dei buoni precedenti e della prova fatta in abituali operazioni di ricerca di mano d'opera.

Queste liste sono sottoposte all'esame del Commissariato dell'emigrazione e diventano definitive quando siano state da esso approvate.

Con la stessa procedura le liste vengono rivedute annualmente; e si cancellano anche, nel corso dell'anno, i nomi di coloro i quali, tenendo conto dei criteri su esposti, non possano più appartenervi.

Art. 65. — Quando il Commissariato dell'emigrazione rilascia la autorizzazione all'arruolamento o la licenza approvando il contratto di lavoro proposto, con le eventuali modificazioni ed aggiunte richieste dal Commissariato ed accettate dall'Impresa, la Prefettura competente cura che il richiedente versi la tassa di dieci lire, di cui all'art. 1 della legge 24 gennaio 1915, n. 173, che verrà convertita in un vaglia diretto al cassiere-economista del Commissariato, per il versamento alla Cassa depositi e prestiti, a vantaggio del Fondo per l'emigrazione.

La Prefettura inoltre consegna al richiedente stesso una licenza che viene staccata da registro speciale del Commissariato.

Alla licenza viene unito l'originale della domanda approvata dal Commissariato.

All'atto del rilascio della licenza la Prefettura consegna all'arruolatore un modulo fornito dal Commissariato dell'emigrazione per le notizie concernenti gli operai da arruolarsi.

Non appena esaurito, il registro contenente le matrici delle licenze rilasciate è restituito al Commissariato.

Art. 66. — Quando trattisi di arruolamento per i paesi in cui non esiste assicurazione obbligatoria per gli stranieri contro gli infortuni sui lavori per i quali l'arruolamento stesso è richiesto, l'arruolatore, all'atto in cui il Commissariato o la Prefettura consegnano la li-

cenza, deve esibire un duplicato della polizza della Cassa Nazionale Infortuni o un certificato della medesima dal quale risulti che è stato effettuato presso di questa un deposito cauzionale equivalente all'ammontare dei premi di assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, per tutti gli operai arruolati e per la intera durata del contratto.

Il Ministro degli affari esteri, previo accordo fra il Commissariato dell'emigrazione e la Cassa Nazionale Infortuni, con apposito decreto emanato di concerto col Ministro dell'industria, commercio e lavoro fisserà le modalità di questo servizio.

Art. 67. — La licenza per le operazioni di arruolamento è valida per un mese dal giorno del rilascio e per tutte le provincie del Regno in essa menzionate. È rinnovabile mensilmente da parte della Prefettura che l'ha rilasciata, subordinatamente alle cautele e alle disposizioni emanate dal Commissariato dell'emigrazione di volta in volta.

Ogni rinnovazione è sottoposta alla tassa di lire dieci ed è fatta col rilascio di una nuova licenza staccata dal registro fornito alla Prefettura dal Commissariato dell'emigrazione. La nuova licenza indicherà il numero di operai per il quale con essa viene consentito l'arruolamento.

Art. 68. — A ciascun operaio arruolato deve essere consegnata una copia del contratto sottoscritto dall'imprenditore o dal suo procuratore o dal rappresentante o delegato, o dall'accordante.

I contratti devono essere redatti secondo il modulo prescritto dal Commissariato dell'emigrazione.

Art. 69. — Non appena terminato l'arruolamento o quando la licenza sia scaduta, l'arruolatore fa pervenire la licenza stessa alla Prefettura insieme con l'originale dei contratti e col modulo di cui all'art. 65 debitamente riempito.

Art. 70. — La licenza può essere sospesa o ritirata nell'interesse degli emigranti con provvedimento del Commissariato dell'emigrazione o, in caso d'urgenza, della Prefettura che l'ha rilasciata, salvo sempre il provvedimento definitivo del Commissariato.

Quando la sospensione sia revocata, la durata della licenza s'intende prorogata per un periodo di tempo uguale a quello della sospensione.

Art. 71. — Quando, in qualsiasi modo risulti di atti compiuti dall'arruolatore, diretti a provocare l'emigrazione preventiva di operai italiani, allo scopo di stipulare il contratto di lavoro all'estero e di sottrarsi agli obblighi derivanti dalla legge e dal presente regolamento, l'arruolamento si considera fatto in frode alla legge e la licenza viene senz'altro ritirata.

In ogni caso l'arruolatore è obbligato a fare all'operaio italiano, che assuma in servizio all'estero, lo stesso trattamento al quale si è

impegnato rispetto a quelli arruolati nel Regno, e in ogni modo, riguardo alle condizioni e convenzioni in vigore nel luogo, un trattamento non inferiore a quello fatto agli operai locali. Tale obbligo deve essere esplicitamente ricordato nella licenza, nella quale sarà riportato a stampa il presente articolo.

Art. 72. — Quando l'arruolamento deve essere fatto per conto di una impresa arruolatrice residente all'estero, questa deve far pervenire al Commissariato dell'emigrazione la domanda di cui al precedente art. 61 pel tramite del Console nella cui circoscrizione sia da eseguirsi il lavoro.

Alla domanda deve essere allegato un atto di procura per la persona che è incaricata delle operazioni preliminari dell'arruolamento, nonchè della stipulazione del contratto. Il procuratore deve essere cittadino italiano e di esso si deve indicare la residenza e il recapito nel Regno.

Il R. Console invia la domanda al Commissariato entro cinque giorni dalla presentazione, corredandola di informazioni con particolare riferimento alla moralità e solvibilità della Ditta e del proprio parere in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione.

Per il rilascio della licenza si osservano le stesse norme stabilite per gli arruolatori residenti nel Regno.

La Prefettura incaricata del rilascio della licenza è quella della provincia in cui ha residenza il procuratore.

Art. 73. — Quando si tratti di pochi operai da arruolarsi in una sola provincia il Commissariato dell'emigrazione, esaminata la domanda dell'arruolatore, può commettere al Prefetto il rilascio di una semplice autorizzazione da apporsi ad una copia del contratto di lavoro debitamente autenticata.

Compiuto l'arruolamento, il contratto contenente l'autorizzazione è restituito al Prefetto insieme col modulo di cui all'art. 78 del presente regolamento.

Art. 74. — La Prefettura che rilascia la licenza o l'autorizzazione di arruolamento, ne invia un duplicato al Commissariato dell'emigrazione e vi unisce copia delle indicazioni di cui al precedente art. 65 penultimo comma.

Art. 75. — Ogni qualvolta il Commissariato dell'emigrazione lo ritenga opportuno, il rilascio della licenza è subordinato al deposito di una cauzione, che viene fissata in relazione soprattutto al numero degli operai arruolati, ai luoghi nei quali si svolgono i lavori, alle condizioni del contratto e alla eventualità del rimpatrio a carico dell'imprenditore.

Art. 76. — La cauzione non può essere restituita a chi l'ha prestata se non siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione del lavoro e, in caso di giudizio pendente, se questo non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

Art. 77. — Il rilascio della licenza per l'arruolamento di donne e di minorenni deve aver luogo in conformità delle norme del presente regolamento, previa osservanza delle disposizioni contenute in regolamenti o decreti speciali, alle quali sia subordinato l'espatrio di tali categorie di emigranti.

Art. 78. — Quando il Commissariato rifiuta la chiesta autorizzazione di arruolamento, la Prefettura comunica tale decisione al richiedente in Italia, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla ditta straniera la comunicazione del rifiuto è fatta dal Commissariato, per il tramite del R. Consolato competente.

Art. 79. — Allo scopo di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni, le autorità di pubblica sicurezza e quelle preposte alla vigilanza dei confini di terra, nonchè i funzionari dell'emigrazione debbono quando l'espatrio non sia stato autorizzato dal Commissariato per l'emigrazione, vietare l'espatrio degli emigranti che non siano muniti del passaporto per l'estero.

Il rilascio dei passaporti per l'estero e della dichiarazione prescritta dall'art. 2 del R. D. 31 gennaio 1901, n. 36, da parte delle Autorità provinciali e circondariali, è subordinato al preventivo assenso del Commissariato dell'emigrazione, il quale è autorizzato a prescrivere, quando si tratti di espatri isolati, l'esibizione di un contratto di lavoro, in cui sieno osservate le condizioni richieste dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075, dalla legge 24 gennaio 1915, n. 173, e da ogni altra disposizione vigente sulla emigrazione.

CAPO II.

Costituzione dei Collegi dei probiviri.

Art. 80. — Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, il Commissariato dell'emigrazione forma l'elenco dei Collegi di probiviri, di cui ritenga necessario il sollecito funzionamento, e fa le sue proposte motivate al Ministro degli Affari Esteri per la loro costituzione e per la circoscrizione da assegnarsi a ciascuno di essi.

Il Decreto Reale di cui all'art. 28 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, è promosso sentito il Comitato permanente per l'emigrazione.

Con la stessa procedura si provvederà alla successiva costituzione di altri Collegi e all'assegnazione della relativa circoscrizione, come alle modificazioni da apportarsi alla circoscrizione di quelli già esistenti.

La circoscrizione del Collegio probovirale è indipendente da quella assegnata alle divisioni amministrative e giudiziarie.

Il Decreto Reale di costituzione del Collegio determina anche il capoluogo di mandamento in cui il medesimo ha la sua sede.

Art. 81. — Nell'ottobre di ogni anno, e, per la prima applicazione del presente regolamento entro due mesi dalla promulgazione di questo, il Commissariato dell'emigrazione, previo parere del Comitato permanente per l'emigrazione, al quale saranno, all'uopo, aggregati i due membri del Consiglio dell'Emigrazione rappresentanti le Istituzioni di Patronato, forma l'elenco delle Istituzioni di tutela per gli emigranti, degli enti ed uffici agli effetti degli articoli 64, 82, 97, 104, 107 e 116 del presente regolamento.

Art. 82. — Le Istituzioni di tutela degli emigranti, comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente, le quali, a termini del loro Statuto di fondazione, esercitano la loro attività in tutta o in parte nella circoscrizione assegnata ad un determinato Collegio di probiviri, e i Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, regolarmente funzionanti in tutto o in parte nella circoscrizione stessa, designano, su richiesta del Commissariato dell'emigrazione, ciascuno sei operai eleggibili all'ufficio di proboviro e ne danno comunicazione allo stesso Commissariato per il tramite dei Prefetti delle rispettive provincie.

Art. 83. — Le associazioni industriali designate dal Commissariato dell'emigrazione, le quali, a' termini del loro statuto di fondazione, esercitano la loro attività in tutta o in parte nella circoscrizione assegnata a un determinato Collegio di probiviri, e le Camere di commercio, la cui circoscrizione coincide in tutto o in parte con quella del Collegio medesimo, designano, su richiesta del Commissariato, ciascuna sei imprenditori eleggibili all'ufficio di proboviro e ne danno comunicazione allo stesso Commissariato per il tramite dei Prefetti delle rispettive provincie.

Sono considerati come appartenenti alla categoria degli imprenditori i così detti accordanti, i rappresentanti di imprese residenti in Italia ed i procuratori che imprese residenti all'estero abbiano nel regno.

Art. 84. — Nelle due categorie di persone designate a norma degli articoli precedenti, il Ministro degli affari esteri nomina, con proprio decreto, tre probiviri operai, uno effettivo e due supplenti, e tre probiviri imprenditori, uno effettivo e due supplenti, per ogni Collegio cui debbasi provvedere.

In ciascuna categoria, uno dei probiviri deve essere scelto fra persone che abitualmente lascino il territorio del Regno per recarsi, rispettivamente, ad eseguire o ad intraprendere lavori all'estero; gli altri fra quelle che abbiano dichiarato essere loro proposito di risiedere durante l'anno nel Regno.

Del Decreto anzidetto, il cui originale si conserva negli atti del Commissariato dell'emigrazione, è inviata copia al Pretore del mandamento nel cui capoluogo ha sede il Collegio, ed è data comunicazione al competente Prefetto.

I probiviri durano in carica due anni e possono essere confermati. Occorrendo sostituirli si osservano le norme suindicate.

Art. 85. — Non possono essere nominati all'ufficio di probiviri:

1° gli interdetti e gl'inabilitati;

2° i condannati per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, la proprietà, il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° gli ammoniti e i vigilati, anche dopo cessata l'ammonizione o la vigilanza;

4° i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento;

5° coloro a carico dei quali in qualunque tempo sia stata pronunziata condanna per reati in materia di emigrazione;

6° chi abbia rappresentanza di vettore di emigranti e chi dal Commissariato dell'emigrazione sia stato revocato da tale ufficio;

7° coloro ai quali sia stata ritirata o comunque negata la licenza di arruolamento.

Art. 86. — Il Pretore, non appena abbia ricevuta la copia del decreto di nomina dei probiviri, ne dà comunicazione per iscritto ai medesimi e nel termine di giorni cinque li convoca per dichiarare costituito il Collegio e per assumerne la presidenza.

Dell'avvenuta costituzione il Presidente dà notizia al procuratore del Re da cui dipende e al Commissariato dell'emigrazione, il quale provvede immediatamente alla pubblicazione del Decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 87. — L'imprenditore, il proprietario o conduttore di fondi, il commerciante o l'assuntore di opere alla cui dipendenza si trovino uno o più probiviri operai, deve accordare loro le sospensioni del lavoro necessarie al disimpegno delle loro funzioni.

Art. 88. — Il proboviro che, senza giustificato motivo, per due volte consecutive, o per tre volte interpolatamente, nel corso di un trimestre non interviene alle sedute del Collegio è dichiarato decaduto di ufficio e sostituito immediatamente. Del pari è dichiarato decaduto di ufficio e sostituito immediatamente il proboviro che risulti emigrato.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di rifiutare la licenza di arruolatore al proboviro che senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal Presidente del Collegio, si rifiuti di esercitare l'ufficio o non intervenga alle sedute.

Art. 89. — Il Collegio dei probiviri si aduna nei locali della Pretura del mandamento in cui esso ha sede.

Art. 90. — Il cancelliere della locale Prefettura o chi lo sostituisce funziona da cancelliere del Collegio.

Presso il Collegio dei probiviri adempie le funzioni di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare uguali funzioni presso il giudice conciliatore, a' termini del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728.

Art. 91. — Le spese necessarie al funzionamento di ciascun Collegio sono a carico del Fondo per l'emigrazione.

Art. 92. — Ai membri del Collegio probovirale è corrisposta una diaria in misura di lire cinque per ogni giorno di seduta, se dimorano nel Comune ove ha sede il Collegio, e di lire dieci, oltre una indennità di L. 0.25 per chilometro di percorrenza, se dimorano fuori del territorio del Comune. Al Presidente è corrisposta una indennità di lire dieci e al Cancelliere quella di lire cinque per ogni giorno di seduta.

Art. 93. — Qualora il Collegio dei probiviri non si possa riunire, perchè tanto il proboviro effettivo che i supplenti sono incompatibili o assenti, il Presidente richiede al Presidente del Collegio vicino uno dei probiviri della stessa categoria.

CAPO III.

Procedura dei giudizi innanzi al Collegio dei probiviri.

Art. 94. — Le controversie di cui all'art. 28 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, insorgenti nei luoghi dove non si estenda la circoscrizione di nessun Collegio probovirale, continuano ad essere di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Quelle insorgenti in luoghi compresi nelle dette circoscrizioni non possono essere portate alla cognizione della magistratura ordinaria.

Art. 95. — La competenza per territorio è determinata dal luogo ove si è stipulato il contratto.

Art. 96. — Quando gli operai arruolati per gruppi risiedono in circoscrizioni di diversi Collegi probovirali la competenza territoriale sarà determinata dal luogo in cui risiede il maggior numero dei contraenti, se nel contratto non sia stato designato il Collegio probovirale al quale deve essere deferita la cognizione di tutte le controversie che eventualmente possono sorgere in conseguenza del contratto medesimo.

Art. 97. — Ove il contratto fra l'impresa o le imprese arruolatrici e la squadra di lavoratori rivesta i caratteri di contratto collettivo, esso deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nome e le altre generalità del componente la squadra, o il nome della istituzione di tutela, fra quelle indicate nel precedente

art. 81, alla quale gli operai contraenti affidano l'incarico di proporre, eventualmente, l'azione per la conciliazione o la decisione giudiziale delle controversie di carattere collettivo che sorgono tra l'impresa e la squadra, rispetto alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del contratto di lavoro, e dei conflitti collettivi per la modificazione di patti in vigore e per le determinazioni di nuove condizioni di lavoro; tale delegazione è irretrattabile;

b) il Collegio probovirale al quale i contraenti intendono deferire la cognizione delle controversie soprammentovate; ove questa indicazione sia omessa, si applica il disposto del precedente art. 96;

c) la dichiarazione che dagli operai contraenti si accettano tutti gli effetti della conciliazione o della decisione delle controversie anzidette.

Art. 98. — Qualunque eccezione d'incompetenza deve essere prodotta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio. Sull'eccezione d'incompetenza del Collegio dei probiviri giudica definitivamente il Presidente della Commissione centrale arbitrale.

Art. 99. — I componenti il Collegio probovirale possono essere ricusati dalle parti, purchè non si tratti di controversie collettive:

a) se siano personalmente o direttamente interessati nella controversia;

b) se siano coniugi, parenti o affini di una delle parti dentro il quarto grado;

c) se tra uno di essi o la moglie o alcuno dei parenti o affini in linea retta di lui ed una delle parti si agiti, o sia stata agitata nel biennio precedente, una lite civile innanzi alla magistratura ordinaria od a magistrature speciali ed un processo penale;

d) se siano datori o prenditori di lavori di una delle parti, rappresentanti o impiegati o conduttori di fondi del datore di lavoro di una delle parti stesse.

Art. 100. — La ricusazione è proposta con ricorso, al Presidente del Collegio, se riguarda un membro di esso, ed al Presidente della Commissione centrale arbitrale se riguarda il Presidente del Collegio probovirale o qualche componente della Commissione centrale.

Il ricorso è comunicato immediatamente al ricusato, e qualora egli non dichiari di astenersi il Collegio probovirale, e rispettivamente il Presidente della Commissione Centrale arbitrale, deliberano in Camera di Consiglio sulla ricusazione.

Quando la ricusazione del Presidente del Collegio probovirale è ammessa, il Presidente della Commissione Centrale arbitrale designa a sostituire il ricusato il Presidente di altro Collegio probovirale.

Quando sia ammessa la ricusazione di uno degli altri membri del Collegio probovirale, si applica il disposto del precedente art. 93.

Art. 101. — La domanda riguardante controversie di competenza dei Collegi probivirali può essere presentata tanto per iscritto, in carta libera, quanto oralmente, o inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Cancelleria del Collegio.

Il Cancelliere la traduce in iscritto quando sia presentata oralmente, e in ogni caso ne prende nota in apposito registro fornito dal Commissariato dell'emigrazione, rilasciando ricevuta della domanda stessa e dei documenti esibiti.

Art. 102. — La domanda può anche essere presentata ai regi funzionari dell'emigrazione, ai R. Commissari viaggianti, ai Prefetti e ai Sottoprefetti, ai Sindaci, alle Autorità di P. S. e ai regi uffici diplomatici e consolari, agli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, ai singoli membri dei Comitati Mandamentali o Comunali per l'emigrazione e dei Consigli di amministrazione delle Istituzioni di patronato e dei Segretariati per l'emigrazione riconosciuti dal Commissariato o ai loro agenti.

La persona a cui la domanda è presentata ne rilascia ricevuta.

La domanda, coi documenti esibiti, deve essere trasmessa entro tre giorni al cancelliere del Collegio probovirale competente.

Art. 103. — Il Cancelliere sottopone tosto la domanda, con i documenti esibiti, al Presidente del Collegio, il quale fissa, con sua ordinanza, il giorno in cui procederà all'esperimento di conciliazione in un termine non superiore a 15 giorni, e dà al tempo stesso notizia della domanda al Commissariato dell'emigrazione.

Il provvedimento viene notificato alle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 104. — Quando le parti sono numerose, le notificazioni possono farsi, qualora il Presidente del Collegio probovirale lo ritenga opportuno, mediante affissione nell'aula della Pretura e nell'Albo del Municipio della Sede del Collegio stesso, nel qual caso si considerano fatte a tutte le singole parti.

Nei casi predetti la notificazione deve essere fatta anche alle Istituzioni di tutela, di cui al precedente articolo 81, esistenti nella circoscrizione del Collegio probovirale.

È fatta eccezione soltanto per la chiamata in giudizio rispetto alla quale il Presidente del Collegio, oltre alla eventuale applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, dispone per la citazione personale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 105. — Nel giorno fissato per la conciliazione le parti compariscono personalmente, e il Presidente, senza l'intervento dei probiviri e con l'assistenza del Cancelliere, interpone i suoi buoni uffici per comporre la controversia; e, sia che la conciliazione avvenga, sia che fallisca, ne redige verbale sottoscritto dall'ufficio e dalle

parti. Se la conciliazione avviene, il verbale ha forza obbligatoria fra le parti e costituisce titolo esecutivo di cui può spedirsi copia nella forma stabilita per le sentenze.

Se la conciliazione non avviene, il Presidente rimette le parti all'udienza del Collegio, o per lo stesso giorno o per un giorno successivo, non oltre il quinto.

Art. 106. — Il Presidente del Collegio forma mensilmente, per il corso del mese successivo, l'elenco delle udienze che saranno tenute dal Collegio stesso.

Art. 107. — Nelle controversie individuali, salve le disposizioni dei due successivi commi, le parti debbono comparire davanti l'ufficio giudicante senza assistenza di estranei.

Tuttavia può il Collegio ammettere che l'arruolato, quando gravi motivi legalmente comprovati rendano impossibile la presentazione personale, si faccia rappresentare da altro lavoratore di sua fiducia e del suo stesso mestiere o dal caposquadra indicato nel contratto di lavoro.

L'arruolato può altresì farsi rappresentare da persona designata da una delle Istituzioni di cui al precedente articolo 81 e autorizzata dal Commissariato dell'emigrazione.

I Direttori di stabilimenti, imprese o aziende, possono comparire in luogo dei proprietari.

Nessun compenso è dovuto al rappresentante.

Non sono ammesse difese scritte.

Art. 108. — Il minorenni, per tutte le controversie relative alla locazione d'opera da lui contratta e contemplata dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075, è considerato maggiorenne, sia per la conciliazione che per la decisione giudiziale, tranne che il Presidente del Collegio dei probiviri non disponga che sia assistito da chi lo rappresenta legalmente e, in mancanza, da persona che esercita la medesima arte del minore.

L'assistenza è obbligatoria, quando si tratta di minori di anni 15.

Quando la domanda è proposta dal minorenni direttamente, spetta all'imprenditore od arruolato, che gli contesti il diritto di presentarla, di provare che il minore stesso non contrattò di persona l'arruolamento.

Art. 109. — I documenti a sostegno della istanza e quelli eventualmente esibiti dalla controparte restano fino al giorno dell'udienza depositati nella Cancelleria del Collegio probovirale a disposizione delle parti, le quali possono prenderne visione.

Art. 110. — Se l'attore o chi lo rappresenta non compare nel giorno fissato per l'udienza in sede contenziosa la domanda si considera abbandonata. Se non compare la controparte la controversia è decisa in sua contumacia.

Art. 111. — Le udienze sono pubbliche; ma il Collegio, quando lo ritenga opportuno, può ordinare che avvengano a porte chiuse.

La polizia di esse è affidata al Presidente.

Art. 112. — Il procedimento innanzi ai Collegi dei proboviri è regolato dal Presidente con la massima celerità, seguendosi, in quanto sia possibile, le norme stabilite nel titolo I, capo 3° del presente regolamento.

Art. 113. — Il Collegio, ove lo creda necessario, può con semplice ordinanza iscritta a verbale, prescrivere l'esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti; può sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio; ordinare l'integrazione del giudizio e nelle controversie collettive la comparsa personale degli interessati; interrogare le parti e deferire il giuramento. Può infine decretare, in casi di assoluta necessità, le verifiche sopra luogo, delegando il Presidente ad accedervi, con facoltà allo stesso di affidare l'incarico a persona di sua fiducia o di delegarne la scelta al Console italiano del luogo.

Il Collegio potrà inoltre disporre tutti quegli altri mezzi d'istruttoria che ritenga più adatti all'accertamento della verità.

Art. 114. — I testimoni sono citati per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in caso di urgenza, a mezzo dell'inserviente comunale addetto al Collegio, a norma dell'art. 90 del presente regolamento.

Essi prestano il giuramento di rito.

Ove non compariscano o si rifiutino di giurare o di deporre, si applica l'art. 39 della legge 15 giugno 1893, n. 295, e la pena pecuniaria alla quale siano condannati è devoluta al Fondo per l'emigrazione.

Art. 115. — Se il giudizio per l'integrazione o per l'assunzione di prove è rinviato, la nuova udienza in cui sarà continuato è fissata con semplice ordinanza inserita nel verbale.

Art. 116. — La decisione del Collegio dei proboviri è redatta e viene spedita nelle forme prescritte dagli articoli 460 e 461 del Codice di procedura civile.

Essa deve essere pubblicata in fine della udienza nella quale la causa fu trattata, salvo eccezioni rimesse al prudente arbitrio del presidente, e non oltre quindici giorni.

La pubblicazione ha luogo mediante affissione nell'aula della udienza per un mese.

La decisione deve essere comunicata, entro otto giorni a cura del Cancelliere del Collegio probovirale, alle parti in causa o ai loro rappresentanti se costituiti, e alle Istituzioni, di cui al precedente art. 81, esistenti nella circoscrizione del Collegio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Quando la parte risieda all'estero il Presidente può, ove lo creda opportuno, disporre che la sentenza

le sia comunicata nella forma di cui sopra, anche se sia stata comunicata al suo rappresentante nel Regno o al Patronato.

I termini pel passaggio in giudicato della sentenza decorrono dal giorno della consegna della lettera raccomandata, indicato nella ricevuta di ritorno.

In ogni caso il Cancelliere prende nota in margine alla sentenza della pubblicazione e della notificazione fattane.

Art. 117. — La parte condannata in contumacia nei giudizi per controversie di valore non superiore alle lire 300 può fare opposizione entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza.

L'opposizione è proposta con ricorso motivato presentato alla Cancelleria del Collegio probovirale.

Il Presidente del Collegio, in calce al ricorso, fissa l'udienza per la discussione dell'opposizione e tale decreto è, a cura del Cancelliere, notificato alle parti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la composizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se alla nuova udienza, fissata per il giudizio di opposizione, il contumace non compare, l'opposizione si considera non avvenuta e la sentenza diventa esecutiva.

Art. 118. — L'appello avverso le decisioni del Collegio dei probiviri è proposto dalle parti e dal Commissariato dell'emigrazione entro trenta giorni dalla notificazione della decisione nei modi e forme stabilite negli articoli 47 e 48 del presente regolamento.

Art. 119. — Il procedimento avanti la Commissione centrale arbitrale, quale giudice di appello delle sentenze del Collegio dei probiviri, è retto dalle norme dettate nel titolo I, capo III del presente regolamento.

Art. 120. — L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso d'urgenza, potrà assegnare una provvisoria in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, la computarsi nella somma totale liquidata.

Art. 121. — Il Presidente del Collegio dei probiviri e il Presidente della Commissione centrale arbitrale possono emanare i provvedimenti conservativi intesi ad impedire che le cose le quali formano oggetto di contestazione siano rimosse o deteriorate.

Art. 122. — Le somme dovute dagli arruolatori in forza di verbale di conciliazione o di sentenza debbono essere versate al Commissariato dell'emigrazione nelle stesse forme e nello stesso termine stabiliti per i versamenti delle somme dovute dai vettori nell'art. 26 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, e ad esse è anche applicabile il disposto dell'art. 8 del Decreto Legge 29 agosto 1918, n. 1379.

Trascorso tale termine, senza che gli arruolatori vi abbiano ottemperato, il Commissariato provvederà al pagamento degli aventi diritto, con prelevamento dalla cauzione, ove esista.

L'esecuzione forzata delle sentenze e dei verbali di seguita conciliazione ha luogo secondo le norme stabilite nel libro II del Codice di procedura civile.

Art. 123. — Tutti gli atti del procedimento innanzi ai Collegi dei probiviri sono redatti in carta libera e sono esenti da registrazione.

Per gli atti predetti sono dovuti, a favore del Fondo per l'emigrazione, gli stessi diritti stabiliti per le cause davanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile, approvata con R. Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700.

Non è dovuto alcun diritto alle parti nè ai loro rappresentanti per la loro presenza al giudizio.

Art. 124. — Il Cancelliere del Collegio dei probiviri deve tenere i seguenti registri:

- 1° registro delle domande;
- 2° registro dei processi verbali di udienza;
- 3° registro delle decisioni;
- 4° registro protocollo.

I detti registri, meno il protocollo, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati dal Presidente del Collegio.

Oltre i registri di cui all'art. 12 del presente regolamento, la Segreteria della Commissione centrale arbitrale deve anche tenere il registro degli appelli delle sentenze dei Collegi dei probiviri.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro degli Affari Esteri

NITTI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Disposizioni riguardanti il personale del Commissariato dell'emigrazione.

Decreto Reale 14 ottobre 1919, registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 1919, reg. 3 Fondo Emigrazione, fol. 183:

S. E. MAYOR DES PLANCHES barone EDMONDO, ambasciatore onorario di S. M., cessa dalla carica di Commissario Generale dell'emigrazione;

DE MICHELIS grand'ufficiale GIUSEPPE, è nominato Commissario Generale dell'emigrazione.

Decreto del Ministro degli Affari Esteri in data 20 novembre 1919, registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 1919, reg. 3 Fondo Emigrazione, fol. 196:

PERASSI prof. TOMASO, ordinario di diritto pubblico nel Regio Istituto Superiore di studi commerciali di Bari, è posto temporaneamente a disposizione del Commissariato dell'emigrazione con le funzioni di commissario dell'emigrazione a decorrere dal 1° novembre 1919.

Decreto Ministro Affari Esteri 22 settembre 1919, registrato alla Corte dei Conti il 29 settembre 1919, reg. 3 Fondo Emigrazione, fol. 176:

ANSALONE avv. MICHELE, ispettore dell'emigrazione di 2^a classe, è nominato Vice ispettore nell'Ispettorato di emigrazione del porto di Napoli, con le facoltà di cui all'art. 6 del Decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379.

Decreto Ministro Affari esteri 2 aprile 1919; registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 1919. Reg. 3; Fondo Emigrazione foglio 111.

VILLARI cav. LUIGI ispettore dell'emigrazione: aumento del decimo sullo stipendio di L. 6000 per compiuto sessennio, con decorrenza dal 1° maggio 1918.

Decreto Reale 13 luglio 1919, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 1919, reg. 3 Fondo Emigrazione, fol. 149:

VILLARI cav. LUIGI, ispettore dell'emigrazione: collocato a sua domanda in aspettativa, per motivi di famiglia, per la durata di mesi sei a decorrere dal giorno 3 luglio 1919.

Decreto Ministro Affari esteri 28 febbraio 1919; registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 1919. Reg. 3 fol. 64.

RUSSO cav. GIOVANNI, ispettore dell'emigrazione per l'interno di 2^a classe, promosso per merito ispettore di 1^a classe con l'annuo stipendio di L. 7100 con decorrenza dal 1° luglio 1918.

Decreto del Ministro degli Affari esteri 11 dicembre 1918; registrato alla Corte dei Conti il 16 dicembre 1918. Reg. 3 fol. 44.

BONARDELLI cav. dott. EUGENIO, nominato, in via di esperimento per 2 anni, ispettore dell'emigrazione per l'estero di 2^a classe, con lo stipendio annuo di L. 6000.

Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919; registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 1919. Reg. 3 fol. 65.

BENACCHIO cav. dott. ALFREDO segretario di 1^a classe del Commissariato dell'emigrazione, promosso Primo Segretario di 2^a classe in soprannumero con lo stipendio di L. 4900.

Decreto Ministro Affari esteri 10 aprile 1919; registrato alla Corte dei Conti il 17 aprile 1919. Reg. 3; Fondo Emigrazione, foglio 115.

DELL'ORO dott. GIOVANNI e GERBASI dott. FRANCESCO, segretari di 2^a classe, promossi per anzianità congiunta al merito, segretari di 1^a classe in soprannumero con lo stipendio annuo di L. 4325 e con decorrenza 16 novembre 1918.

Decreto Ministro Affari Esteri 12 maggio 1919, registrato alla Corte dei Conti il 21 maggio 1919, reg. 3 Fondo Emigrazione, fol. 134:

RISOLDI cav. uff. ARTURO, ragioniere di 2^a classe: aumento del decimo sullo stipendio di L. 3750 per compiuto sessennio con decorrenza 16 aprile 1919.

Decreto Ministro Affari Esteri 30 maggio 1919, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 1919, reg. 3 Fondo Emigrazione, foglio 142:

FRANZONI cav. CESARE, ragioniere di 3^a classe: aumento del decimo sullo stipendio di L. 3175 per compiuto sessennio e corrispondente riduzione da L. 1300 a L. 982.50 dell'assegno annuo a titolo personale, a decorrere dal 16 aprile 1919.

Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 1918. Reg. 3 fol. 43.

COLLARI cav. ARTURO, applicato di 1^a classe del Commissariato dell'emigrazione, promosso archivista di 2^a classe con l'annuo stipendio di L. 3750.

Decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919; registrato alla Corte dei Conti il 7 marzo 1919. Reg. 3 fol. 61.

PARMEGGIANI cav. TANCREDI, applicato di 1^a classe del Commissariato, è confermato nell'aspettativa per infermità.

Decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, registrato alla Corte dei Conti il 7 luglio 1919, reg. 3 Fondo Emigrazione, fol. 144:

PARMEGGIANI cav. TANCREDI, applicato di 1^a classe: in aspettativa per infermità, è richiamato, a sua domanda, in servizio dal giorno 16 giugno 1919.

Decreto del Ministro degli Affari esteri in data 18 dicembre 1918 (registrato alla Corte dei Conti il 24 dicembre 1918. Reg. 3 fol. 45).

FIGARELLI ADAMO, applicato di 2^a classe del Commissariato emigrazione; aumento del decimo dello stipendio per compiuto sessennio con decorrenza dal 1^o marzo 1917.

Decreto del Ministro degli Affari esteri in data 5 ottobre 1918, registrato alla Corte dei Conti il 21 novembre 1918. Reg. fol. 34.

DE ROSA cav. GIUSEPPE, applicato di 2^a classe del Commissariato dell'emigrazione, promosso applicato di 1^a classe in soprannumero con decorrenza dal 1^o gennaio 1918.

FERRINO cav. TITO applicato di 3^a classe, promosso applicato di 2^a classe in soprannumero, con decorrenza dal 1^o gennaio 1918.

Decreto Ministro Affari esteri 31 marzo 1919; registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 1919. Reg. 3 Fondo emigrazione, foglio 112.

DE ROSA cav. GIUSEPPE, nominato applicato di 1^a classe con l'annuo stipendio di L. 3175, a conferma della nomina in soprannumero già conferitagli col D. M. 5 ottobre 1918 registrato alla Corte dei Conti il 21 novembre 1918. Reg. 3 fol. 34.

FERRINO cav. TITO, nominato applicato di 2^a classe con l'annuo stipendio di L. 2600, a conferma della nomina in soprannumero già conferitagli col suddetto decreto.

Decreto Ministro Affari Esteri 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919, reg. 12 Riposi Civili, foglio 8:

DE MICHELIS comm. GIUSEPPE, V. Commissario Generale: riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità del servizio prestato in attinenza con l'emigrazione negli incarichi e nelle funzioni da esso disimpegnate per il periodo dal 1° gennaio 1902 al 7 giugno 1910, previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto Ministro Affari esteri 18 febbraio 1919; registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 1919. Reg. 11 riposi civili fol. 213.

ROSSI comm. EGISTO commissario dell'emigrazione; dichiara utile agli effetti della pensione il servizio straordinario prestato in attinenza con l'emigrazione, dal 1° gennaio 1888 al 1° settembre 1901 previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto Ministro Affari esteri 4 aprile 1919; registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919. Reg. 12 Riposi civili fol. 12.

BUONANNO cav. GIUSEPPE, ispettore di emigrazione; riconoscimento agli effetti della pensione o dell'indennità del servizio prestato presso il R. Commissariato dell'emigrazione, sia come avventizio che quale R. Addetto, dal 1° aprile 1906 al 31 gennaio 1914, previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto Ministro Affari Esteri 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919, reg. 12, Riposi Civili, fol. 7:

Dichiara utile agli effetti della pensione o dell'indennità il servizio prestato in qualità di impiegato avventizio presso il R. Commissariato dell'emigrazione dai funzionari appresso elen-

cati, per il periodo di tempo per ciascuno di essi indicato, previo versamento delle relative ritenute pensioni:

- 1) PANCRAZI cav. ALDO, ispettore dell'emigrazione: dal 1° gennaio 1902 al 31 agosto 1910;
- 2) BENACCHIO cav. ALFREDO, primo segretario di 2^a classe: dal 1° maggio 1907 al 31 agosto 1910;
- 3) TASCO cav. VINCENZO, segretario di 1^a classe: dal 1° agosto 1909 al 31 agosto 1910;
- 4) GRAZIAPARIS cav. uff. AUGUSTO, archivista di 1^a classe: dal 1° settembre 1904 al 31 agosto 1910;
- 5) COLLARI cav. ARTURO, archivista di 2^a classe: dal 1° gennaio 1902 al 31 agosto 1910;
- 6) FERRERO cav. ANTONIO, applicato di 1^a classe: dal 1° gennaio 1903 al 31 agosto 1910;
- 7) REBECCA DOMENICO, applicato di 1^a classe: dal 1° marzo 1902 al 31 agosto 1910;
- 8) DE ROSA cav. GIUSEPPE, applicato di 1^a classe: dal 1° aprile 1902 al 31 agosto 1910;
- 9) VITELLI cav. RAFFAELE, applicato di 2^a classe: dal 15 ottobre 1908 al 31 agosto 1910;
- 10) FICARELLI ADAMO, applicato di 2^a classe: dal 1° marzo 1906 al 31 agosto 1910.

Decreto Ministro Affari Esteri 25 maggio 1919, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919, reg. 12 Riposi Civili, foglio 6:

Dichiara utile agli effetti della pensione o dell'indennità il servizio prestato dai funzionari appresso nominati, in attinenza con l'emigrazione, negli incarichi e nelle funzioni da essi disimpegnate limitatamente ai periodi di tempo rispettivamente indicati, previo versamento delle relative ritenute pensioni:

- 1) DI PALMA CASTIGLIONE nob. GUGLIELMO, ispettore dell'emigrazione: dal 1° maggio 1907 al 1° settembre 1911;
- 2) PERTILE cav. uff. GIACOMO, ispettore dell'emigrazione, dal 19 settembre 1904 al 15 giugno 1912.

Decreto Ministro Affari esteri 4 aprile 1919; registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919. Reg. 12. Riposi civili fol. 10.

FRANZONI cav. CESARE ragioniere di 3^a classe; riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità del servizio prestato

presso il Commissariato dell'emigrazione in qualità di impiegato avventizio dal 1° novembre 1905 al 13 aprile 1913, previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto Ministro Affari Esteri 23 maggio 1919, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919, reg. 12 Riposi Civili, foglio 6:

POGGI cav. FERRUCCIO, archivista di 1ª classe; riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità del servizio prestato presso il R. Commissariato dell'emigrazione in qualità di impiegato avventizio dall'8 settembre 1901 al 30 novembre 1902, previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto Ministro Affari esteri 4 aprile 1919; registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919. Reg. 12. Riposi Civili fol. 11.

FERRINO cav. TITO, applicato di 2ª classe; riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità del servizio prestato presso il R. Commissariato dell'emigrazione in qualità di impiegato avventizio dal giorno 1° maggio 1908 al 30 giugno 1912, previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto Ministro Affari esteri 31 marzo 1919; registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 1919. Reg. 12 Riposi civili, fol. 5.

Dichiara utile agli effetti della pensione o dell'indennità il servizio prestato in qualità di inserviente avventizio presso il R. Commissariato dell'emigrazione, dagli uscieri sotto nominati, per il periodo di tempo indicato, previo versamento delle relative ritenute pensioni:

- 1) EMIDI ANTONIO, usciere di 1ª classe: dal 1° maggio 1909 al 31 agosto 1910;
- 2) POLLASTRI GAETANO, usciere di 2ª classe: dal 1° novembre 1912 al 31 marzo 1914;
- 3) FASOLI FRANCESCO, usciere di 2ª classe: dal 1° ottobre 1913 al 20 dicembre 1915.

DEFUNTI.

Reggiani cav. **Giovanni**, ragioniere di 1ª classe, ✠ 13 dicembre 1919.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE.

Publicazioni :

- BERTORA L.: *Emigrazione ed Argentina nella realtà delle cose.* — Stradella, Casa Editrice «Vittorino da Feltre» (P. Salvini), 1919. 1 vol. in-16, pag. 264. — L. 3.
- El problema de la emigración. — Madrid, Consejo Superior de Emigración, 1918. 1 vol. di pag. 103.
- VIRGILLI F.: *L'emigrazione tedesca prima della guerra.* (Estratto da «*Scienza*»). — Bologna, Zanichelli, 1919.
- SIEDENBURG F.: *Il problema dell'emigrazione.* Traduzione dall'inglese del dott. M. CIUFOLETTI. (Estratto da *L'Emigrato Italiano in America*). — Roma, 1918.

Articoli di riviste :

- SAVORGAN F.: *L'emigrazione italiana dopo la conclusione della pace.* (*Supplemento Economico del Giornale «Il Tempo»*, 5 marzo 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *Il riespatrio dei militari smobilitati.* (*Tribuna Coloniale*, 1° marzo 1919).
- DE GREGORIO U. E.: *La politica della emigrazione.* (*Tribuna Coloniale*, 5 e 12 aprile 1919).
- MELÓCCHI R.: *I nostri emigrati negli Stati Uniti.* (*Minerva*, 1° maggio 1919).
- MCGILLICUDDY O.: *Canada to restrict immigration.* (*The American Review of Reviews*, agosto 1919).

COLONIE E POLITICA COLONIALE.

Publicazioni :

- TOLKOWSKY S.: *La colonizzazione ebraica in Palestina.* — Firenze, Collini e Concetti, 1919. In-16, pag. 65. — L. 2.
- DA SILVA ROCHA J.: *Historia da colonisação do Brasil.* Vol 2°. — Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1919. 1 vol. in-8, pag. 399.

Articoli di riviste :

- SALVIONI G. B.: *La questione coloniale e la Conferenza di Parigi.* (*Vita e Pensiero*, 20 aprile 1919).
- DEFOURNY M.: *Politique coloniale.* (*Revue Sociale Catholique*, luglio 1919).
- Appunti sulla colonizzazione della Libia (*Preparazione coloniale. Scelta del personale*). (*La Vita Italiana*, 15 luglio-15 agosto 1919).

LAVORO.

Publicazioni :

- SMITH HARRY R.: *La formula C-L (capitale e lavoro): teorie di un Americano per la risoluzione pacifica, senza sciopero, dei conflitti fra capitale e lavoro.* — Milano, A. Centofanti, 1919. 1 vol. in-16, pag. 150. — L. 6.50.

- CASSON H. N.: *Labour troubles and how to prevent them.* — London, Efficiency Magazine, 1919, 1 vol. in-8°, pag. 208. — Sh. 10.6.
- Employment of women. Report of the Board of Trade on the increased employment of women during the war in the United Kingdom.* — London, Wyman, 1919. — Sh. 0.2.
- Annuaire de la législation du travail.* (Publié par l'OFFICE DU TRAVAIL DE BELGIQUE). 17^e année, 1913. — Bruxelles, Librairie Albert Dewit, 1919. 1 vol. in-8, pag. xvi-854. — Fr. 6.
- RITZEMA T. S.: *Housing of the working classes.* — London, 1919. In-8, pag. 15. — Sh. 0.2.
- HUNTER R.: *Bolshevism and the labour movement.* — London, Routledge, 1919. 1 vol. in-8, pag. 402. — Sh. 2.6.
- RYAN W. P.: *The Irish labour movement. From the Twenties to our own day.* — London, T. F. Unwin, 1919. 1 vol. in-8, pag. 272. — Sh. 4.6.
- La legislazione internazionale del lavoro alla Conferenza della pace.* (Pubblicazione del MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO, UFFICIO DEL LAVORO). — Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1919.

Articoli di riviste :

- PICARD L.: *La législation internationale du travail.* (*L'Europe Nouvelle*, 1^o febbraio 1919).
- Proyecto de reforma de la ley de accidentes del trabajo.* (*Los Seguros*, 15 marzo 1919).
- PERRIN A.: *Apprentissage. Régime du travail après guerre.* (*L'Union*, marzo-aprile 1919).
- CRÉTENON A.: *Le salaire familial. Nouveaux aspects de la question.* (*Chronique Sociale de France*, aprile 1919).
- BEEBY G.: *The Australian system of dealing with labor disputes.* (*Survey*, 7 giugno 1919).
- CRUM F. S.: *How to figure labor turnover.* (*Quarterly Publications of the American Statistical Association*, giugno 1919).
- FULLER R. G.: *Child labour.* (*The American Review of Reviews*, giugno 1919).
- NOGUER N.: *La jornada máxima de ocho horas.* (*Razón y Fe*, giugno 1919).
- Rapport belge présenté à la Conférence internationale du travail (Washington, octobre 1919) sur la prévention du chômage et les mesures permettant de le combattre.* (*Revue du Travail*, 1^o luglio 1919).
- Grande-Bretagne. Prolongation de la loi de 1918 sur le minimum de salaire.* (*Revue du Travail*, 15 luglio 1919).
- Grande-Bretagne. La journée de huit heures et le minimum de salaire.* (*Revue du Travail*, 15 luglio 1919).
- Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique.* (*Revue du Travail*, 15 luglio 1919).
- BARTON D. M.: *The course of women's wages.* (*Journal of the Royal Statistical Society*, luglio 1919).
- MAYOR DES PLANCHES E.: *La legislazione internazionale del lavoro alla Conferenza della pace.* (*Nuova Antologia*, 1^o luglio 1919).
- The industrial situation: employment and unemployment.* (*The New South Wales Industrial Gazette*, luglio 1919).
- Mercato del lavoro per località.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 1^o e 16 luglio 1919).
- Attività delle associazioni padronali e operaie.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 1^o e 16 luglio 1919).
- Consumi delle classi operaie.* (*Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, 16 luglio 1919).

- Dispositions du traité de paix avec l'Allemagne concernant la législation du travail.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- Rapport présenté à la Conférence des préliminaires de paix par la Commission de législation internationale du travail.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- Les grèves en mai et en juin 1919.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- Le travail dans les mines en mars, avril et mai 1919.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- La journée de huit heures.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- Allemagne. Revue du travail en avril, mai, juin et juillet 1919.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- Belgique. Salaires et durée du travail dans l'industrie. - Institution d'un service médical du travail.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- Grande-Bretagne. Revue du travail, placement et grèves en mai, juin, juillet et août 1919. - Le placement en 1918.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- République Autrichienne. Interdiction du travail de nuit des femmes et des jeunes ouvriers.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- The industrial situation: employment and unemployment (july 1919).* (The New South Wales Industrial Gazette, agosto 1919).
- Le marché du travail en Belgique.* (Revue du Travail, 15 agosto 1919).

PREVIDENZA.

Articoli di riviste:

- DE SPOELBERCH O.: *Améliorons nos assurances sociales.* (Revue Sociale Catholique, aprile 1919).
- POSADA C. G.: *Seguro contra el paro.* (Los Seguros, 15 luglio 1919).
- Rapport sur l'application, en 1915 et 1916, de la loi des retraites ouvrières et paysannes.* (Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, giugno-luglio-agosto 1919).
- L'assurance en Finlande.* (La Semaine, 10 agosto 1919).

VARIA.

Pubblicazioni:

- SPORZA A. M.: *Esplorazioni e prigioni in Libia.* — Milano, Fratelli Treves, 1919.

Articoli di riviste:

- DE GREGORIO U. E.: *La questione dei renitenti e disertori all'estero.* (Tribuna Coloniale, 7 e 21 giugno 1919).
- *** *Ancora intorno alla concessione del voto politico agli indigeni della Libia.* (La Vita Italiana, 15 luglio 1919).
- BOEZI G.: *Per una linea di navigazione fra l'Italia e l'Estremo Oriente.* (Le Vie del Mare e dell'Aria, 1919, n. 8).
- MAGLIANO C.: *Per una linea italiana di navigazione col Cile.* (Le Vie del Mare e dell'Aria, 1919, n. 8).

III. SERIE.

Publicazioni periodiche.

9. *Bollettino dell'Emigrazione*. Pubblicazione mensile. Anni: 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917.
10. *Notizie sul movimento dell'emigrazione transoceanica dai porti del Regno e dal porto di Le Havre, per gli anni 1913 e 1914.*
11. *Elenco mensile dei piroscafi che trasportano emigranti.*
12. *Noli massimi per il trasporto degli emigranti nei singoli quadrimestri.*

IV. SERIE.

Publicazioni amministrative e varie.

13. *Istruzioni per i RR. Commissari sul piroscafi in servizio di emigrazione.* Roma, 1914.
14. *Ricerche preliminari per una riforma dei passaporti per l'estero.* Roma, 1914.
15. *Della costruzione di ricoveri per emigranti nei porti d'imbarco.* — Estratti dai verbali delle sedute del Consiglio dell'emigrazione dal 1902 al 1913. Roma, 1914.
16. *Ricoveri per emigranti.* — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
17. *Per lo studio dei provvedimenti relativi alle assicurazioni degli emigranti.* Roma, 1914.
18. *Sulla tutela nei porti d'imbarco.* — Relazione al Consiglio dell'emigrazione 1^a sessione del 1914.
19. *Proibizione dello sbarco negli Stati Uniti agli stranieri analfabeti.* — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
20. *Relazione della Sotto-Commissione incaricata dello studio del Regolamento per l'esecuzione della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti.* Roma, 1914. (Riservata)
21. *Relazione della Sotto-Commissione incaricata di preparare uno schema di norme complementari per l'applicazione del Cap. II della legge 2 agosto 1913, n. 1075.* Roma, 1915. (Riservata).
22. *Elenco delle patenti di vettore per il trasporto degli emigranti concesse ogni anno a Compagnie di navigazione.*
23. *Elenco delle pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione (fino a tutto l'anno 1910).* Roma, 1911.

V. SERIE.

Publicazioni popolari distribuite gratuitamente.

1. *Norme legislative e regolamentari concernenti la concessione del passaporto per l'estero.*
2. *Elenco dei Comuni nei quali sono stati istituiti Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione (In corso di ristampa)*
3. *Avvertenze sulle condizioni del mercato estero del lavoro, pubblicate periodicamente e distribuite ai RR. Prefetti e Sottoprefetti, ai Comitati mandamentali e comunali di emigrazione e alle Società di Patronato, e diffuse per mezzo delle agenzie telegrafiche e della stampa. In alcuni casi le « Avvertenze » sono inviate a*

(Segue a pagina quarta della copertina).

tutti i Sindaci del Regno e, talvolta, anche, vengono ristampate sotto forma di manifesti, da affiggersi nelle sale d'aspetto delle stazioni ferroviarie, negli albi comunali, sui muri delle chiese e su quelli delle case.

4. Avvertenze popolari intorno alla legge italiana sull'emigrazione
5. Avvertenze per chi emigra negli Stati Uniti e nel Canada.
6. Istruzioni per chi emigra negli Stati Uniti dell'America del Nord.
7. Avvertenze e consigli per gli immigranti italiani negli Stati Uniti.
8. Avvertenze per chi emigra al Brasile.
9. Avvertenze per chi emigra nella Repubblica Argentina.
10. Manuale dell'emigrante italiano nell'Argentina
11. Avvertenze per l'emigrante italiano nella Svizzera (G. De Michellis).
12. Avvertenze per l'emigrante italiano in Francia e nel Principato di Monaco (G. De Michellis).
13. Avvertenze per l'emigrante italiano nel Belgio e nei Paesi Bassi (G. De Michellis).
14. Guida dell'emigrante italiano in Germania e nel Lussemburgo (G. De Michellis).
15. Manuale per l'emigrante italiano sulle associazioni operaie nell'Impero Germanico (B. Lambertenghi).
16. Avvertenze per l'emigrante italiano in Danimarca, Svezia, Norvegia (G. De Michellis).
17. Avvertenze per l'emigrante italiano in Austria-Ungheria (compresa la Bosnia-Erzegovina) (G. De Michellis).
18. Avvertenze per l'emigrante italiano nei Paesi Balcanici (Bulgaria, Grecia, Montenegro, Serbia e Turchia d'Europa) e Romania (G. De Michellis).
19. Avvertenze speciali per l'emigrante italiano in Romania (G. Di Palma Castiglione).
20. Avvertenze per l'emigrante italiano in Tunisia e in Algeria (G. De Michellis).
21. Avvertenze per l'emigrante italiano in Inghilterra (G. De Michellis).
22. « Primi soccorsi ». Dizionario dei termini di uso comune nei casi di infortunio sul lavoro (Italiano-Francese-Tedesco), compilato dal dott. Edmondo Bitad.
23. Avvertenze sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigranti italiani affidati al Banco di Napoli.
24. Avvertenze per la repressione dell'emigrazione clandestina e per la tutela delle donne e dei fanciulli che espatriano a scopo di lavoro (E. Altavilla).
25. Bollettino d'informazioni sul lavoro e sull'emigrazione. — Si pubblica in Nuova York per cura dell'Ufficio Italiano di emigrazione (Italian Emigration Office), ed è inviato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta al detto Ufficio (226, Lafayette Street, New York).

Il « Bollettino della emigrazione » non si vende al pubblico in numeri separati, ma solo per abbonamento, che costa

LIRE SEI ALL'ANNO

Dirigere cartolina vaglia al Cassiere del « Commissariato dell'emigrazione »

ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
